

Ministero dell'università e della ricerca (MUR)

Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)_D.M. 481 del 26 febbraio 2024

Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”*, Componente 1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido alle università”*, Riforma 1.7 *“Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti”*

PARTE X

FAQ

(aggiornate al **23/08/2024**)

SEZIONE 1: Eleggibilità dei posti letto

129. Dato un condominio composto da diversi appartamenti ad uso abitativo, affittato in locazione a studenti universitari senza destinazione specifica per studentato, è possibile candidare ai sensi del DM n. 481/2024 gli appartamenti tenuto conto di quanto sopra esposto?

Nel caso di specie, si può fare rimando all'art. 7, comma 2, dell'Avviso, secondo cui "Non sono ammissibili al finanziamento interventi relativi ad alloggi già utilizzati a fini abitativi per studenti alla data di pubblicazione del presente bando o che sono stati utilizzati per tali finalità in qualsiasi momento nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente bando e l'1° gennaio 2023". Pertanto, qualora detti appartamenti siano stati affittati a studenti universitari nel periodo sopra indicato, l'intervento non potrà essere eleggibile al finanziamento PNRR.

SEZIONE 2: Quesiti procedurali

130. A norma dell'articolo 8, comma 2 dell'Avviso dedicato all'housing universitario, di cui al decreto ministeriale n. 481/2024, si dispone: *"I soggetti gestori sono obbligati altresì a destinare una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) dei posti letto relativi alla residenza universitaria oggetto dell'intervento a studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, individuati mediante graduatorie redatte dagli Organismi regionali territorialmente competenti per il diritto allo studio o dalle altre istituzioni preposte al diritto allo studio ai sensi della vigente legislazione regionale, in forza di apposite convenzioni tra il soggetto gestore e l'Organismo DSU."*
Ove l'organismo DSU dichiara in convenzione di volersi avvalere di un numero inferiore di posti letto, è possibile derogare a tale percentuale?
Inoltre, nella medesima convenzione è possibile prevedere una specifica rispetto ad un possibile adeguamento dei prezzi pro-futuro, ovvero in prossimità dell'emanazione del bando da parte dell'organismo DSU?

Con riguardo al primo quesito, non è consentito derogare alla quota di riserva per gli studenti DSU pari al 30% dei posti letto, che deve comunque essere assicurata. Ove l'organismo DSU dichiara di volersi avvalere di un numero inferiore di posti letto, sarà il proponente – ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Avviso – ad assegnare direttamente agli studenti i restanti posti letto oggetto della riserva per il Diritto allo Studio, previo espletamento di idonea procedura competitiva basata su requisiti di reddito e merito valevoli per il DSU ai sensi della normativa vigente ed applicando a tali studenti tariffe coincidenti con quelle applicate dall'Organismo regionale competente per il diritto allo studio per l'anno accademico di riferimento.

Diversamente, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dell'Avviso, la sola ripartizione tra stanze singole e doppie nell'ambito della quota riservata agli studenti meritevoli ma privi di mezzi potrà essere modificata in funzione delle esigenze manifestate dall'organismo regionale per il diritto allo studio competente per ciascun territorio. L'eventuale variazione sarà contenuta all'interno della convenzione sottoscritta tra il soggetto attuatore e l'organismo DSU, secondo lo schema di accordo di cui all'Allegato F del decreto.

Con riguardo al secondo quesito, l'art. 6 del suddetto schema di accordo di cui all'Allegato F prevede espressamente che gli importi siano aggiornati su base annuale anche in funzione dei

valori indicati nel bando annuale di concorso per l'assegnazione del diritto allo studio adottato dall'organismo per il diritto allo studio universitario per il primo triennio e dell'applicazione dei criteri definiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca in esito ai lavori del "Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'housing universitario di cui all'art 6 del DM n. 1437/2022" (tariffa media di mercato) per i periodi successivi.

131. A seguito di procedimento istruttorio da parte della Commissione valutatrice, è possibile presentare integrazione documentale successivamente alla richiesta di contributo?

La Commissione di Valutazione, a fronte della documentazione presentata dal candidato per via telematica tramite l'apposito portale, potrà - ove lo ritenga necessario e opportuno nell'ambito delle determinazioni di competenza - attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio.

132. Nel nostro caso esiste piena coincidenza tra l'Organismo per il diritto allo studio territorialmente competente per la Regione e soggetto gestore, in quanto gestiremo direttamente la struttura acquisita in locazione. Chiederemmo pertanto una conferma circa:

- Il 100% dei destinatari, capaci e meritevoli pur privi di mezzi, possono essere collocati tutti in stanze doppie?
- Possiamo evitare di formalizzare un Allegato F in considerazione della coincidenza tra Organismo DSU e soggetto gestore?

Il D.M. 481 del 26.02.2024, all'articolo 7, comma 1, lettera e, dispone tra le condizioni di eleggibilità dell'intervento un numero di posti letto in camera singola non inferiore al 70% (settanta per cento) - arrotondato per eccesso - del totale dei posti letto da realizzare. Non è pertanto possibile collocare tutti gli studenti in stanze doppie.

In relazione al secondo quesito, si conferma che non è necessario formalizzare l'allegato F attesa la coincidenza del Soggetto Gestore con l'ente DSU.

SEZIONE 3: Requisiti tecnici e dimensionali

133. Una volta realizzati gli alloggi, vi è obbligo di accatastamento come alloggio o residenza per studenti e se sì in quale classe e categoria catastale? Oppure possiamo considerare tale destinazione compatibile con l'abitazione e pertanto è accettabile anche il mantenimento della categoria catastale A?

La destinazione d'uso prevalente a cui fa riferimento l'Avviso è quella funzionale di alloggio o residenza per studenti, piuttosto che catastale e urbanistica. Per quest'ultima vale quanto già disciplinato dall'art. 23-ter (in tema di mutamento d'uso urbanisticamente rilevante) e 23-quater del DPR 380/2001, nel combinato disposto di quanto previsto dall'art. 1-quater della legge 338/2000, recante semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie.